

quando ritiene di poter rispondere all'interrogazione del 22 maggio 2000 n. 5-07784 che trattava l'analogo argomento. (5-08124)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

GIOVANARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

su 12 mila candidati all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari soltanto il 5 per cento è riuscito a superare il test di ammissione all'esame orale;

secondo professionisti della materia, citati da *Milano Finanze* « chi ha redatto le 30 domande dei test o non era in grado di farlo o lo ha deliberatamente costruito per bocciare »;

nella storia di otto anni di esami non si sono mai registrate simili percentuali di respinti —:

come intenda attivarsi perché non si abbiano a ripetere situazioni che appaiono una vera e propria beffa per i 12 mila aspiranti promotori, le loro famiglie e la stessa professionalità dei gruppi di docenti e delle società che hanno organizzato costosi corsi di preparazione. (4-31061)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

GIOVANARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'indennità giudiziaria prevista originariamente dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, è stata estesa,

con legge 15 febbraio 1989, n. 51, anche al personale amministrativo delle magistrature speciali, e cioè al personale del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari militari, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità, poi elevato, con successiva legge n. 525 del 1996, a 173 unità;

presso gli uffici giudiziari militari, però, oltre al personale civile inquadrato nei profili dirigenziali e nelle qualifiche funzionali, già destinatari di tale attribuzione economica, presta servizio anche personale militare, ruolo ufficiali e sottufficiali, appartenenti a varie forze armate o a corpi armati militarmente organizzati, che, pur svolgendo lo stesso carico di lavoro, a volte anche con superiori responsabilità, non è destinatario dell'indennità giudiziaria. Allo scopo di sanare tale disparità di trattamento, il personale militare ha adito l'autorità giudiziaria amministrativa, al fine di veder riconosciute le pari « funzioni » con il personale civile ed ottenere così l'attribuzione del beneficio in questione;

accogliendo tali ricorsi, i tribunali amministrativi regionali aditi (Tar Lazio, sezione I bis, 3 luglio 1993, n. 1027; Tar Lazio, sezione I bis, 14 gennaio 1993, n. 54/1993; Tar Lazio, sezione I bis, 2 giugno 1997, n. 1489; Tar Lazio, sezione I bis, 13 gennaio 1999, n. 48; Tar Veneto, sezione I, 31 dicembre 1991, n. 1231; Tar Lazio, sezione I bis, n. 221/1999 del 22 gennaio 1999; ed altre) hanno riconosciuto l'invocato diritto. Contro tali sentenze, però, l'avvocatura dello Stato ha proposto ricorso. Il Consiglio di Stato in sede di superiore giudizio, ha adottato una giurisprudenza favorevole. Infatti, ha confermato il diritto ad usufruire della indicata indennità nelle seguenti decisioni: n. 1441/1997 del 25 marzo 1997 in causa Veneruso;

307/1994 del 15 febbraio 1994, in causa Battaglieri ed altri; 417/1995 del 23 gennaio 1996, in causa Sanarighi ed altri (quest'ultima addirittura in riforma della sentenza negativa del Tar Lazio, sez. I, n. 250, del 14 febbraio 1995) e 1755/1999 dell'8 ottobre 1999, in causa Ferrara Salvatore, ed altre, mentre solo in un caso l'ha negato (vedasi sentenza n. 119/1997 del 27 maggio 1997);

tale disparità di trattamento è stata resa ancora più disarmonica da un ulteriore strana circostanza. Si è verificato, infatti, che avverso la decisione del Tar del Lazio n. 48/1999 del 13 gennaio 1999 in causa Bruni ed altri, che riconosceva tale diritto a 46 militari, ufficiali e sottufficiali, in servizio presso gli uffici giudiziari militari, l'avvocatura dello Stato non ha proposto ricorso. Da tale circostanza è derivata l'irrevocabilità della decisione del Tar, con il conseguente pagamento dell'indennità agli interessati, estesa anche alla rivalutazione ed al pagamento degli interessi. Non è, peraltro, neanche raro il caso in cui l'indennità venga corrisposta sulla base di un giudizio del Consiglio di Stato che ha dovuto confermare una precedente decisione favorevole del Tar, per tardiva impugnazione da parte della avvocatura dello Stato (vedasi sentenza n. 313/1999 del 26 gennaio 1999 in causa Borriello ed altri);

tutto ciò premesso, va, perciò, considerato che una buona parte del personale militare in servizio presso gli uffici giudiziari militari già percepisce l'indennità giudiziaria, da cui, invece, sono esclusi tutti gli altri, su cui grava la maggior percentuale del carico di lavoro. Si verifica, in pratica che, mentre l'ufficiale, con tutte le proprie specialità e responsabilità, non percepisce l'indennità, tale spettanza invece compete al sottufficiale che presta, come il primo, la sua attività presso lo stesso ufficio giudiziario, ma con minori responsabilità. Analoga discrepanza si verifica fra pari grado, nonché fra personale civile e personale militare —:

se si intenda adottare ogni iniziativa intesa ad evitare tale diversità di tratta-

mento, violatrice del principio costituzionale di uguale trattamento per situazioni fra loro non diverse ricordando che, fra i procedimenti ancora pendenti presso il Consiglio di Stato, v'è quello n. 2680/1998 Minoia Arcangelo più altri, proposto dall'Avvocatura dello Stato avverso la decisione favorevole del Tar Lazio, sezione I bis, n. 1489/1997 in data 13 ottobre 1997, per il quale non risulta ancora fissata la data di decisione. (3-06100)

Interrogazione a risposta scritta:

ALEMANNI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 luglio 2000 il Segretario Nazionale della UGL - Medici ha trasmesso una nota contenente presumibili elementi di reato compiuti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e da alcuni dirigenti del relativo dicastero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma di cui si allega copia;

nella nota citata risulta la ripetuta e palese violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'*iter* procedurale ministeriale della proposta di annullamento straordinario avviato ai sensi della legge n. 400 del 1988 dei decreti rettorali d'inquadramento a ricercatore in applicazione dell'articolo 8, comma 10 della legge n. 370 del 1999 per il personale di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

il Ministro e i suoi collaboratori non hanno mai valutato le memorie prodotte dagli interessati, non hanno mai fornito agli interessati le memorie giuridiche preparate nella fase istruttoria dal Ministero, non hanno mai fornito agli interessati la copia della relazione tecnica inviata alla 2^a Sezione del Consiglio di Stato, non hanno mai fornito tutto il materiale documentario che ha originato la procedura amministrativa, non hanno inviato al Consiglio di Stato le memorie elaborate dagli interessati;

tutto ciò configura a giudizio dell'interrogante una palese violazione dell'articolo 328 del codice penale;

il Presidente del T.A.R. per la Puglia — Sezione Prima, dottor Gennaro Ferrari, e il Componente Estensore, dottor Stefano Fantini, nella sentenza 2759/2000, depositata nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2000 hanno affermato a pag. 15 ultimo periodo che: « Invero, a prescindere anche dai profili fattuali dedotti e documentati con notizie di stampa dall'Università resistente in ordine all'intervenuto annullamento governativo del predetto provvedimento del Rettore de « La Sapienza », rilevanti peraltro se non altro come indizio di illegittimità di quest'ultimo provvedimento »;

nella stessa data in cui veniva depositata la sentenza del T.A.R. Puglia il T.A.R. Lazio — Sezione Terza con l'Ordinanza n. 5092/2000 del 21 giugno 2000 respingeva la richiesta di sospendere l'esecuzione degli stessi decreti rettorali citati dal T.A.R. Puglia;

in data 4 luglio 2000, con prot. n. 1951 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha richiesto al Consiglio di Stato, Seconda Sezione, il parere per l'annullamento straordinario ai sensi della legge n. 400 del 1988 del decreto 21 gennaio 2000 del Rettore dell'Università degli Studi « La Sapienza » di Roma;

nella sentenza del T.A.R. Puglia è contenuta quindi un'attestazione palesemente falsa poiché se fosse intervenuto l'annullamento governativo il T.A.R. Lazio non si sarebbe espresso, così come il Ministro non avrebbe richiesto il parere per un atto già annullato con la legge n. 400 del 1988;

non è intendimento dell'interrogante entrare nel merito della sentenza poiché si rispetta l'indipendenza della magistratura, anche se il contenuto della sentenza contrasta palesemente con le memorie giuridiche dei nostri esperti;

qualora però i magistrati iniziano ad argomentare le loro sentenze da notizie

espresse dalla stampa, se i giudici emettono le loro sentenze senza aver prima esperito una giusta analisi presso gli organi amministrativi competenti di quanto a loro riportato e non aver indagato la reale veridicità dei fatti, Alleanza Nazionale è vivamente preoccupata del decadimento della giustizia italiana —:

se non intenda immediatamente attivarsi affinché l'esposto-denuncia presentato dalla UGL-Medici sia preso nella giusta considerazione dalla Procura della Repubblica di Roma al fine di valutare serenamente l'operato del Ministro dell'URST e dei suoi collaboratori, che ricordiamo non sono al di sopra della legge, ma al suo servizio;

se non intenda immediatamente notificare la Procura della Repubblica di Bari del fatto da noi denunciato in merito alla sentenza del T.A.R. per la Puglia — Sezione Prima, n. 2759/2000, depositata nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2000, in quanto potrebbero essere ravvisati elementi di reato;

se non intenda inviare al Consiglio superiore della magistratura gli atti compiuti dai magistrati amministrativi di Bari per i provvedimenti di competenza. (4-31046)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

MOLINARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i rappresentanti di categoria e delle rappresentanze sindacali unitarie degli stabilimenti Ansaldo Breda presenti nel Paese in data 11 luglio hanno espresso nel corso delle proprie assemblee una forte preoccupazione in merito al piano industriale